



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Industria, artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 - 38121 - Trento

Tel. 0461 495761 - Fax 0461 495605

e-mail: ass.economia@provincia.tn.it

Trento, 6 agosto 2012

Prot. n.S051/2012/449629/1.1/35-2012

**Agli
Enti interessati**

LORO SEDI

Oggetto: modificazioni alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n.7 "Disciplina dell'attività di cava" ed alla legge provinciale 29 agosto 1988, n.28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e altre norme di tutela dell'ambiente".

Con legge provinciale n. 14 di data 20 luglio 2012, "Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale" ¹, che entra in vigore il giorno 8 agosto 2012, vengono apportate alcune modifiche alla legge provinciale n. 7/2006 sulle cave ed alla legge provinciale n. 28/1998 sulla valutazione di impatto ambientale.

A distanza di circa 6 anni dall'approvazione della legge provinciale in materia di cave, si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche per una migliore azione amministrativa e per introdurre alcune misure utili a fronteggiare il periodo di difficoltà del settore.

La modifica normativa interviene quindi su alcuni aspetti procedurali dell'attuale legge provinciale nella finalità di snellire i tempi garantendo comunque qualità dell'attività amministrativa.

Viene inoltre introdotta una importante disposizione per consentire l'utilizzo successivo dei vuoti minerari sotterranei, prevedendo anche il necessario coordinamento con le norme in materia urbanistica.

Tale previsione, che fa seguito ad una introdotta nel 2009 per consentire la realizzazione nei vuoti sotterranei di cava di bacini irrigui al

¹ Legge provinciale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.30 del 24 luglio 2012.

servizio dell'agricoltura, è finalizzata ad un uso razionale del territorio, con notevoli benefici dal punto di vista urbanistico e paesaggistico.

Nel caso ad esempio di frigo-conservazione di prodotti agricoli in sotterraneo, iniziativa di carattere decisamente innovativo che si trova ad una fase di studio e sperimentazione già avanzata, si otterrebbero anche sensibili risparmi di energia, in considerazione delle proprietà di isolamento termica della roccia e delle temperature costanti presenti in sotterraneo.

Un'altra importante disposizione consente di unificare i lotti di cava al fine di creare condizioni di coltivazione più razionali e sostenibili.

Il nuovo articolo 12 bis consente infatti ai comuni di unificare due o più lotti contigui al fine di generare importanti benefici in termini di economie di scala, di ottimizzare l'utilizzo di strutture e macchinari, e di coltivare il giacimento con migliori tecniche. Ciò consentirà il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle fasi di escavazione ed attività di recupero ambientale più efficaci.

Tale disposizione favorisce le alleanze fra le imprese del settore, che oggi incontrano pesanti difficoltà economico-finanziarie e di mercato, dovute anche alla polverizzazione del tessuto imprenditoriale, specialmente nel porfido. Si tratta quindi di una disposizione attesa, nel solco del più generale obiettivo di costruire reti d'impresa in grado di conseguire la massa critica necessaria per affrontare il mercato in condizioni di maggiore competitività, generando innovazione di processo e di proposta commerciale.

La norma contiene poi alcune disposizioni che dovrebbero facilitare le scelte dei Comuni in caso di rinuncia di lotti pubblici, e favorire anche la creazione di ambiti estrattivi più ampi, con condizioni di maggiore sicurezza.

Infine, relativamente al contributo per l'esercizio dell'attività di cava, che costituisce una compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto delle attività estrattive esistenti, viene introdotta la possibilità per i Comuni, in luogo della riscossione del contributo medesimo, di affidare direttamente alle imprese la realizzazione degli interventi compensativi. Si rende possibile quindi per le ditte interessate "dare lavoro" in cambio di somme di denaro. Si tratta pertanto di una disposizione importante nell'attuale periodo di difficoltà economica ed occupazionale del settore.

Nella finalità di facilitare la lettura del testo si evidenziano di seguito le modifiche sostanziali riferite ai singoli articoli.

A) Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n.7 "disciplina dell'attività di cava".

- *Art.1 - sostituzione articolo 2 "Comitato tecnico interdisciplinare cave"*

A tutt'oggi la legge prevede che per il parere sul piano cave il comitato cave sia integrato da componenti delle commissioni urbanistiche provinciali, da un componente del comitato tecnico forestale e da due esperti in organizzazione aziendale.

Ai fini della semplificazione amministrativa, considerato che il comitato cave per la sua natura interdisciplinare già garantisce un'accurata

istruttoria nelle varie materie, vengono attribuite tutte le competenze a tale comitato eliminando quindi il comitato integrato.

Viene inoltre demandata alla Giunta provinciale l'approvazione della composizione e la nomina dei componenti del comitato per garantire un iter semplificato ed una maggiore flessibilità nella individuazione dei membri, migliorando in tale senso anche la funzionalità del comitato medesimo.

- *Art.2 - modifica articolo 4 "Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti"*

La norma prevede una semplificazione della procedura per l'approvazione delle varianti disciplinate dal comma 9. Viene infatti eliminato dall'iter procedurale il passaggio intermedio che stabilisce una valutazione da parte della Giunta provinciale su parere del comitato cave di eventuali proposte entro dodici mesi dalla loro presentazione.

Il procedimento già prevede infatti il pronunciamento della Giunta provinciale previo parere del comitato cave al comma 2 e pertanto lo stralcio consente di razionalizzare le fasi istruttorie garantendo tempi più brevi.

Inoltre viene eliminato il periodo minimo di diciotto mesi che attualmente deve intercorrere fra due procedure di variante del Piano ai fini di una maggiore elasticità ed efficacia dello strumento pianificatorio.

- *Art.3 - introduzione articolo 5 bis "Disposizioni per l'utilizzazione dei volumi oggetto di coltivazione di cava"*

Si tratta di una nuova disposizione normativa atta a consentire la realizzazione nei vuoti sotterranei di cava di strutture destinate al successivo utilizzo dell'area, anche eventualmente mediante la differenziazione della destinazione d'uso dei vuoti di cava rispetto al soprassuolo. Il progetto di coltivazione della cava può essere definito in relazione al successivo utilizzo dei volumi, anche in deroga ai criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento.

Il dispositivo fa seguito a quanto previsto dall'articolo 17 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale in materia di acque pubbliche), che aveva consentito la previsione di realizzare in sotterraneo bacini irrigui al servizio dell'agricoltura.

Gli interventi possono essere realizzati sulla base di apposito accordo di programma stipulato con il soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, il comune territorialmente interessato e la Provincia. Con tale accordo può essere consentita anche la realizzazione delle opere superficiali direttamente connesse. Lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici inerenti la localizzazione dell'intervento, è affisso per la durata di trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato, al fine di consentire la partecipazione pubblica.

- *Art.4 - modifica articolo 7 "Autorizzazione"*

L'attuale articolo 7 disciplina l'autorizzazione alla coltivazione di cava, prevedendo la possibilità su motivata richiesta di prorogare il provvedimento ai fini del completamento dei lavori di coltivazione, compresi

quelli di ripristino, per un periodo non superiore ad un anno. Accertato che tale termine di fatto risulta spesso insufficiente, considerato anche l'attuale periodo di contrazione del mercato, la modifica prevede che la proroga possa essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori tre anni.

- *Art.5 - modifica articolo 8 "Istruttoria delle domande"*

La modifica chiarisce le disposizioni in materia di distanze di scavi da infrastrutture a seguito della abrogazione di alcuni articoli del DPR n. 128 del 1959, dettante "Norme di polizia delle miniere e delle cave". In assenza quindi di disposizioni specifiche, viene disposto che il progetto di cava debba prevedere anche le distanze di sicurezza degli scavi dalle eventuali infrastrutture presenti.

- *Art.6 - modifica articolo 9 "Coordinamento autorizzativo"*

Si tratta di alcune modifiche di carattere tecnico per rendere compatibile le disposizioni con quelle previste dal nuovo articolo 2 dove viene ridefinita la composizione del comitato tecnico interdisciplinare cave.

- *Art.7 - modifica articolo 12 "Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale"*

Viene aggiunto il comma 5 bis che consente ai comuni, in caso di rinuncia di un lotto pubblico, in particolari situazioni, di assegnare l'area ai concessionari limitrofi al fine di consentire la formazione di ambiti estrattivi più ampi, favorire la razionale coltivazione del giacimento e di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza dell'attività di estrazione.

- *Art.8 - introduzione articolo 12bis "Unificazione di più lotti"*

Viene inserito l'articolo 12 bis che consente ai comuni di unificare due o più lotti contigui al fine di una più razionale coltivazione ed allo scopo di generare economie di scala.

In tal caso il lotto risultante è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati ed il volume coltivabile è pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non può superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione, se determinate ai sensi dell'articolo 33 di questa legge. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate.

Al fine di incentivare le unificazioni dei lotti, in considerazione degli importanti benefici che ne deriverebbero, in caso di aggregazioni viene sospeso per due anni il pagamento del contributo previsto dall'articolo 15 ("contributo per l'esercizio dell'attività di cava"), in analogia con quanto già previsto in legge per la realizzazione di progetti unitari di coltivazione.

- *Art.9 - modifica art. 15 "Contributo per l'esercizio dell'attività di cava"*

Con il nuovo comma 2bis viene introdotta la possibilità da parte dei Comuni, in luogo della riscossione del contributo di cava - che costituisce una compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto delle attività estrattive esistenti - di chiedere alle ditte la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e di interventi

infrastrutturali resi opportuni dalla presenza delle cave, lavori che l'amministrazione dovrebbe comunque eseguire a seguito della riscossione del contributo.

Viene inoltre modificato il comma 2 con la possibilità da parte dei comuni di utilizzare il contributo di cava anche per opere di arredo urbano.

- *Art.10 - modifica articolo 17 "Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione"*

Viene inserito un nuovo comma che prevede che nel caso di rinuncia di lotti pubblici, qualora gli stessi vengano riassegnati ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune possa trattenere parte della cauzione che il concessionario aveva versato a garanzia della corretta attività di scavo, al fine di una maggiore equità della distribuzione delle spese di recupero ambientale fra il precedente concessionario e quello successivo.

- *Art. 11 - introduzione articolo 17 bis "Inoltro dello stato di fatto"*

Viene inserito un nuovo articolo che prevede che i soggetti titolari di autorizzazione o concessione di cava presentino annualmente al servizio competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla fine dell'anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove è stato effettuato il recupero ambientale. I rilievi possono essere presentati anche in forma cumulativa, anche da consorzi di imprese o dai comuni nel caso di aree pubbliche.

Finalità della disposizione è quella di consentire un controllo costante delle attività di escavazione, con una maggiore responsabilizzazione delle imprese, che dovrebbe favorire anche l'instaurarsi di forme di autocontrollo da parte degli stessi imprenditori.

Con deliberazione della Giunta provinciale vengono definiti termini e modalità per la presentazione dei rilievi, nonché i casi in cui tale presentazione possa avvenire a scadenze pluriennali, al fine di ridurre il più possibile gli adempimenti burocratici delle imprese.

- *Art.12 - modifica articolo 28 "Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione"*

Si tratta di una disposizione di natura tecnica per chiarire meglio le procedure di diffida e di sospensione delle autorizzazioni e concessioni di cava da parte delle amministrazioni comunali a seguito di inottemperanze del disciplinare di cava.

- *Art. 13 - modifica articolo 37 "Altre disposizioni transitorie"*

A maggiore chiarimento dell'attuale norma si dispone che le disposizioni relative alla proroga delle autorizzazioni di cava di cui all'articolo 7 della legge n. 7 del 2006, si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla entrata in vigore di quest'ultima.

B) Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n.28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e altre norme di tutela dell'ambiente"

- *Art.14 - modifica articolo 9 bis "Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave"*

Si prevede di estendere anche alle miniere la possibilità, attualmente prevista per le cave, di proseguire l'attività con le modalità del progetto già autorizzato, nel caso sia presentata domanda di proroga dell'efficacia della valutazione di impatto ambientale o sia stato depositato un nuovo progetto.

Sul sito del Servizio Minerario, all'indirizzo www.minerario.provincia.tn.it è disponibile il testo aggiornato della legge provinciale n. 7/2006.

Nel fare presente che per eventuali informazioni si può far riferimento al Servizio Minerario, si porgono cordiali saluti.

- avv. Alessandro Olivi -

